

DECRETO SPORT È ORA LEGGE - STRETTA SULLE PISCINE

L'Assemblea parlamentare ha approvato in via definitiva il ddl n. 1978 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi.

Il decreto contiene non solo disposizioni in materia di eventi sportivi, ma introduce nuove misure per gli impianti pubblici, privati aperti al pubblico e a uso collettivo.

Le novità del decreto

Le nuove norme impongono che bocchettoni, griglie e sistemi di aspirazione siano progettati in modo da evitare il cosiddetto effetto ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti, responsabile di alcuni dei più gravi incidenti avvenuti negli ultimi anni.

La novità più importante riguarda i controlli: le piscine che non rispetteranno gli standard di sicurezza dovranno chiudere immediatamente fino alla messa a norma.

Per aiutare gli impianti pubblici ad adeguarsi, il provvedimento prevede anche un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026.

Tra i temi affrontati durante l'iter parlamentare è tornata anche la questione della cuffia obbligatoria per i minori di 16 anni. L'obbligo, inizialmente ipotizzato, non è stato inserito nella legge. Il Senato ha però approvato un ordine del giorno che invita il Governo a valutare l'introduzione della misura come ulteriore strumento di prevenzione, soprattutto per evitare il rischio di intrappolamento dei capelli nei sistemi di aspirazione.

Articolato approvato

Articolo 4-bis. (Misure per la sicurezza nelle piscine)

1. Nelle piscine pubbliche o private destinate ad un'utenza pubblica, ivi comprese quelle ad uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque, quali griglie di fondo, bocchettoni od ogni altro materiale allo scopo utilizzato, devono garantire la sicurezza in maniera atta ad **impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa** nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti.

2. In caso di violazione di quanto stabilito al comma 1 è disposta la **chiusura immediata dell'impianto** fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti.

3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e responsabilità previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e degli impianti natatori.

4. Per le spese sostenute per l'adeguamento dei sistemi di cui al comma 1 delle piscine pubbliche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 4.725.000 euro per l'anno 2026. Al relativo onere, pari a 4.725.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

In allegato cartelli informativi